



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 20.07.2010

INDICE

REGOLAMENTO	1
COMUNALE	1
DI POLIZIA MORTUARIA	1
E CIMITERIALE	1
CAPO I	5
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	5
ART. 1	5
ART. 2	5
ART. 3	5
ART. 4	5
ART. 5	5
ART. 6	5
ART. 7	6
ART. 8	6
ART. 9	6
ART. 10	6
CAPO II	7
TRASPORTO DEI CADAVERI	7
ART. 11	7
ART. 12	7
ART. 13	7
ART. 14	7
ART. 15	7
ART. 16	8
ART. 17	8
ART. 18	8
ART. 19	8
ART. 20	8
ART. 21	8
ART. 22	9
ART. 23	9
ART. 24	9
ART. 25	9
ART. 26	9
CAPO III	10
INUMAZIONI	10
ART. 27	10
ART. 28	10
ART. 29	10
ART. 30	10
ART. 31	10
ART. 32	11
ART. 33	11
ART. 34	11
ART. 35	11
CAPO IV	12
TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)	12
ART. 36	12
ART. 37	12
ART. 38	12

ART. 39.....	12
ART. 40.....	12
ART. 41.....	12
ART. 42.....	13
ART. 43.....	13
ART. 44.....	13
ART. 45.....	13
ART. 46.....	14
ART. 47.....	14
ART. 48.....	14
ART. 49.....	14
CAPO V	15
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
ART. 50.....	15
ART. 51.....	15
ART. 52.....	15
ART. 53.....	15
ART. 54.....	15
ART. 55.....	15
ART. 56.....	16
ART. 57.....	16
CAPO VI	17
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	17
ART. 58.....	17
ART. 59.....	17
ART. 60.....	17
ART. 61.....	18
ART. 62.....	19
ART. 63.....	19
ART. 64.....	19
ART. 65.....	20
ART. 66.....	20
CAPO VII	21
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	21
ART. 67.....	21
ART. 68.....	21
ART. 69.....	21
ART. 70.....	21
ART. 71.....	21
CAPO VIII	22
NORME DI SERVIZIO	22
ART. 72.....	22
ART. 73.....	22
ART. 74.....	22
ART. 75.....	22
ART. 76.....	22
ART. 77.....	23
ART. 78.....	23
CAPO IX	24
POLIZIA DEL CIMITERO	24
ART. 79.....	24
ART. 80.....	24

ART. 81.....	24
ART. 82.....	24
ART. 83.....	24
ART. 84.....	24
ART. 85.....	24
ART. 86.....	24
ART. 87.....	24
ART. 88.....	25
ART. 89.....	25
CAPO X	26
GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI.....	26
ART. 90.....	26
ART. 91.....	26
ART. 92.....	27
CAPO XI	28
DISPOSIZIONI FINALI	28
ART. 94.....	28

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione (normalmente 24 ore oppure 48 se per morte improvvisa) di cui agli art. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto. (vedi art. 32).

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa con il Cognome e Nome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 6

1. Il Responsabile del Servizio può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora l'Ufficiale Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Responsabile del Servizio, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Ufficiale Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Responsabile del Servizio all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere l'operaio necroforo del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale da conservarsi agli atti del Comune.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di luglio ed agosto.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed alla ULSS competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero (se non svolto ai sensi del successivo art. 12), può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra di norma è fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata all'operaio necroforo del cimitero.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento a cura dell'impresa che esegue il trasporto (se in ambito regionale).
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi (per speciali onoranze) tale decreto dovrà essere comunicato anche ai rispettivi Sindaci.
4. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma sino al cimitero comunale possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
5. Per il trasporto oltre 100 km. di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90. Tale sistema deve essere adottato nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive/diffusive, destinati alla inumazione di cui all'art. 15.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati nella cella mortuaria del cimitero di La Valle Agordina e si dovrà disporre in modo che si possano avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è

rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'Ufficiale Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'Art.13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Ufficiale Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo Art.20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato (vedi Art.58) ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
2. Gli oneri del trasporto di cui al primo comma sono a carico dei familiari.

Art. 20

1. Per il trattamento del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
2. Il trattamento di cui a comma precedente è effettuato quanto è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quanto prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento putrefattivo, quando prescritto, è effettuato con personale dell'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito automezzo adibito a pompe funebri, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio da parte della Prefettura del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'Art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al operaio necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'Art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Ufficiale Sanitario della U.L.S.S.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'Art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa potrà essere contrassegnata con una croce. Tale croce sarà posta a cura dell'operaio necroforo, ad avvenuta copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sulla croce verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte dello stesso.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata (anche con l'utilizzo di mezzi meccanici) sino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2,00) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2,00) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di fori o tagli opportunamente dimensionati (anche asportando temporaneamente il coperchio di legno).
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali e dovranno essere saldamente congiunte fra loro con idoneo collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto al corpo della cassa mediante viti.
5. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative interne o esterne delle casse.
6. Ogni cassa porterà il marchio della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con altro mezzo tecnologico. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente Art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e piccole aiuole, nel rispetto delle tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi anche arbusti con altezza non superiore a m. 1,10. Oltre a quanto indicato nel presente Regolamento è vietata qualsiasi opera muraria. Ogni abuso sarà prontamente rimosso dal Comune.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e/o monumenti o lapidi o targhe con le caratteristiche, materiale e dimensioni indicate nell'allegata Tabella A). Le proposte di croci o monumenti sono soggette al visto dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. La riquadratura della tomba dovrà avere dimensioni planimetriche fisse inderogabili di cm. 170x70.
3. L'altezza della lapide dovrà essere compresa fra cm. 80 e cm. 100.
4. La superficie coperta della sovracopertina non dovrà essere superiore al 70% del totale della superficie complessiva della tomba.
5. La distanza fra una tomba e l'altra dovrà essere di almeno 50 cm. su ogni lato.
6. La tomba dovrà essere posata in allineamento, sia orizzontalmente che verticalmente, rispetto alle esistenti.
7. Per consentire il naturale corretto assetamento del terreno, la posa in opera della lapide potrà essere effettuata non prima dei sei mesi dalla data della sepoltura.
8. Trascorso il periodo normale di dieci anni, ovvero il periodo risultante dalla rotazione dettata dall'art. 75, 3° comma, del presente regolamento, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei familiari, le tombe con relative sovrastrutture restano di proprietà del Comune.
9. Le scritte devono essere limitate alla foto, al cognome e nome, data di nascita, data di morte ed eventuale breve dedica di chi fa apporre il ricordo. E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare, su richiesta, altre iscrizioni integrative.
10. Prima di provvedere alla posa di ogni nuova tomba la ditta esecutrice dovrà comunicare preventivamente all'ufficio tecnico comunale per iscritto il proprio indirizzo ed i recapiti telefonici (telefono e fax), il nominativo del defunto, il nominativo del familiare committente, la data prevista di collocazione. All'atto della comunicazione l'ufficio comunale provvederà ad assegnare un numero progressivo da apporre sulla lapide a mente dell'art. 78, comma 2.
11. Nessuna targa ricordo può essere apposta sui muri perimetrali interni od esterni dell'area cimiteriale se non negli spazi opportunamente predisposti dal Comune.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - d) targhe memoria.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'Art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come integrato dalla Circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24 Giugno 1993.
2. La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 36 sono fissate ed aggiornate periodicamente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie, loculi o targhe sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Per oggettive carenze di spazio il Comune non concede la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Sono fatte salve le concessioni precedenti all'emanazione del presente regolamento per le quali si osservano le seguenti prescrizioni:
 - tombe destinate ad una famiglia;le persone appartenenti alla famiglia concessionaria trasmettono il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori. Negli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado, fratelli e sorelle consanguinei, il coniuge.
3. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo o nelle tombe stesse. Dopo 30 anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'articolo 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
4. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Servizio, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. Il Comune concede l'uso ai privati di nicchie ossario e di nicchie cinerarie per la raccolta dei resti mortali individuali. La richiesta da parte del richiedente dovrà essere fatta sempre per iscritto.
2. La richiesta al Comune di assegnazione delle nicchie ossario e cinerarie dovrà essere fatta per iscritto
3. La concessione, è subordinata al pagamento di una tassa determinata secondo quanto previsto all'art. 38.
4. La durata della concessione è di anni trenta sia per le nicchie ossario che per le nicchie cinerarie.
5. Le nicchie ossario complessivamente disponibili sono n. 264, di cui n. 228 collocate in corrispondenza del lato Est del cimitero e n. 36 in prossimità dell'angolo Nord-Ovest e sono state numerate, senza soluzioni di continuità, con inizio dalla prima fila verticale, in corrispondenza dell'angolo Nord-Est, osservando frontalmente dall'interno del cimitero, procedendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
6. Il criterio di assegnazione in concessione dell'uso ai privati delle nicchie ossario e cinerarie viene effettuato con le seguenti priorità: in ordine cronologico in base alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio protocollo del Comune ed al corrispondente numero attribuito, secondo quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo.
7. Le nicchie ossario e cinerarie saranno assegnate ai richiedenti, secondo le priorità indicate al precedente comma 6, sino ad avvenuto esaurimento della dotazione disponibile.
8. I loculi presenti nelle tombe di famiglia esistenti possono contenere un solo feretro mentre le nicchie possono contenere al massimo ossa di due persone per urna.
9. Sono concesse con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
10. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
11. Non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo senza il preventivo parere del Comune.
12. Il diritto di concessione individuale delle nicchie ossario e cinerarie ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data della stipula contrattuale. Alla scadenza del termine sopra indicato il Comune rientrerà in possesso delle nicchie sopra citate. E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo.
13. I resti mortali saranno deposti, all'atto dell'esumazione, nell'ossario comune ma potranno anche essere collocati in apposite nicchie ossario concesse a pagamento agli interessati.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni potranno essere apposte sulle lapidi di nicchie o loculi solo dopo l'approvazione da parte del Comune (Ufficio Tecnico Comunale). Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.
2. E' consentita l'iscrizione (sulla lapide delle nicchie ossario o dei loculi) una breve memoria di defunti già esumati e deposti nella fossa comune.

Art. 44

1. Il Responsabile del Servizio può deliberare su domanda degli aventi diritto la retrocessione dell'urna ossario posta nei colombari edificati dal Comune nel caso in cui non venga utilizzata. In questo caso il Comune rimborserà 1/30 della tassa, in vigore al tempo della retrocessione, per ogni anno residuo di inutilizzo sul tempo di concessione.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo

automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a terzi.

Art. 46

1. Nessuna opera anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 47

1. Le concessioni esistenti delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata perpetua.

Art. 48

1. Le concessioni di nicchie ossario e cinerarie a tempo determinato potranno essere rinnovate alla fine del periodo contrattuale. Qualora non sia richiesto il rinnovo potranno essere revocate e riassegnate a terzi.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto redatto nelle forme previste dalla legge, con spese a totale carico del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

(DA TERRA)

(DA LOCULI O NICCHIE)

Art. 50

1. Le esumazioni (da terra) sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'Art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile del Servizio seguendo in ordine rigorosamente cronologico i settori e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco come stabilito dal precedente Art.26.
3. Le lapidi, le croci, ecc., devono essere rimossi dall'operaio necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Eventuali ornamenti di valore rinvenuti durante l'esumazione dovranno essere consegnati al Responsabile del servizio per la restituzione alla famiglia. Ove ciò non sia possibile il Comune potrà disporre dei valori rinvenuti nel modo ritenuto più opportuno.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazioni (in terra) e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune aperture da consentire il processo di decomposizione del cadavere (quando ciò non sia già completato).

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'Art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario della U.S.S.L. e dell'operaio necroforo .

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'operaio necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e quelle dell' Ufficiale Sanitario a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato al fine di poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere soltanto ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5% e sarà poi sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una apposita cassa di imballo. Se non è necessario l'imballo, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto con una soluzione di sublimato al 3%. L'operaio necroforo e tutte le persone che direttamente o manualmente lo coadiuva dovranno vestire con apposito camice e berretto e con guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere opportunamente disinfettato al termine del servizio.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Responsabile del Servizio per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale in base alle tariffe vigenti stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile su presentazione dei seguenti documenti:
 - Certificato in carta libera del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (art.3 Legge 130/2001);
 - Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. L'autorizzazione è concessa attraverso una delle seguenti modalità:
 - Estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva al testamento.
 - L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione vale anche contro il parere dei familiari.
 - In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato con gli artt.74 e seguenti del Codice Civile, ed in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto;
 - Iscrizione nel registro comunale per la cremazione di cui all'articolo che segue;
 - La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 59

Registro Comunale per la cremazione

1. E' istituito il registro per la cremazione su cui effettuare le annotazioni previste dall'art.48 della Legge Regionale 04/03/2010 n.18. Il richiedente può manifestare la propria volontà di essere cremato utilizzando l'apposito modello di dichiarazione previsto dall'art.63.

Art. 60

Conservazione delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente non biodegradabile debitamente sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, possono essere:
 - a) tumulate in un cimitero (in loculi o nicchie ossario);
 - b) inumate all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano (anche in aree o tombe già in concessione per sepoltura);

- c) affidate a famiglia per la conservazione;
 - d) è vietato interrare l'intera urna fuori dai cimiteri anche se di materiale biodegradabile;
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 3. Sia per l'inumazione che per la tumulazione si deve fare riferimento alla tariffa vigente prevista per la "Tumulazione in ossario".
 4. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna misura precauzionale stabilita per il trasporto dei cadaveri fermo restando le prescritte autorizzazioni di trasporto (previste dagli artt. 13 e 22).

Art. 61

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio di stato civile del Comune, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale redatto in triplice copia sul quale viene indicata anche la destinazione dell'urna. (una copia del verbale è per il servizio cimiteriale, una copia per l'affidatario dell'urna ed una copia per l'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione).
2. I soggetti interessati presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) il Nome dell'affidatario dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di tumulazione dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. L'urna deve essere conservata in luogo in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, ecc.. destinato a tale scopo) ed adeguatamente protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Il Comune tramite la Polizia Locale ha facoltà di procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di questo ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta la necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria (termine non perentorio 30 giorni dall'evento).
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 62

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero di La Valle Agordina nell'area destinata ad ossario comune.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 23 giugno 1993.
3. Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in aree private, (in questo ultimo caso solo con il consenso scritto del proprietario dell'area e senza fine di lucro) oppure in natura, sulle montagne, nei boschi e/o aree naturali, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;
4. E' vietata la dispersione delle ceneri al vento ed interrare l'intera urna fuori dai cimiteri anche se di materiale biodegradabile.
5. La dispersione delle ceneri in area cimiteriale è eseguita a titolo gratuito. Essa consiste unicamente nell'interramento delle ceneri e/o dell'intera urna.
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 30 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
8. La dispersione delle ceneri è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Art. 63

Modulistica per la cremazione

1. Vengono predisposti l'apposito registro, il modello di dichiarazione di desiderio alla cremazione e la domanda per l'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati all'Ufficiale dello Stato Civile per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte di cui all'Art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed Alla ULSS competente ed essa avrà il valore di denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n.1265.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo della ULSS competente, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. L'imbalsamazione è soggetta ad apposita autorizzazione al Responsabile del Servizio che la rilascia previa presentazione di:
 - una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, può essere autorizzata la sepoltura a pagamento anche a salme di persone non residenti, deceduti fuori Comune. L'importo e le condizioni per la suddetta autorizzazione sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 68

1. Nel Comune di la Valle Agordina esiste un unico cimitero comunale, ubicato in frazione Conaggia.
 - Il cimitero dispone di n. 8 campi di inumazione;
 - in settore destinato alla inumazione privata (terreno con tombe di famiglia perpetue in profondità);
 - n. 2 tombe di famiglia monumentali private;
 - due settori destinati alle nicchie ossario ed alle urne cinerarie;
 - una cappella con annessa camera mortuaria ed autoptica dotata di servizi igienici;
 - un ossario comune;

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio;
 - b) un operaio necroforo;

Art. 70

1. Il Responsabile del Servizio:
 - a) Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Responsabile del Servizio chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

1. L'operaio necroforo:
 - Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio per il trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a lui affidate;
 - si accerta dei feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano muniti della prescritta cassa metallica saldata a norma;
 - vigila contro guasti, furti, disordini o atti indecorosi all'interno dei cimiteri;
 - esegue i lavori di piccola manutenzione come il livellamento delle tombe, lo spurgo dei fossi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, la manutenzione dei sentieri ecc...;
 - impedirà che, senza autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - si accerta che siano preparate le fosse per l'interramento dei cadaveri regolandosi sulla media della mortalità annua.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 72

1. Speciale incarico dell'operaio necroforo è quello delle tumulazioni dei cadaveri;
2. Ha il compito di provvedere allo scavo delle fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, eventualmente calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Deve inoltre provvedere al servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal Responsabile del Servizio.
4. L'Ufficio di Polizia Locale lo coadiuva nella vigilanza del cimitero.

Art. 73

1. L'operaio necroforo per i servizi funebri e manutentivi dipende esclusivamente dal Responsabile del Servizio (attualmente l'Ufficio Tecnico Comunale).

Art. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso di seppellimento rilasciato per iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dall'operaio necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suo delegato.
3. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 75

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi almeno dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 76

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia deposta attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
2. Le fosse di cadaveri di persone con oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (mt. 2,00) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 77

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti in casi eccezionali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci o più anni, come accenna l'art.51.
3. Le ossa rinvenute saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari comuni o privati.

Art. 78

1. Nelle sepolture comuni è vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un numero progressivo apposto, osservando frontalmente la tomba, nell'angolo in basso a destra della lapide.
3. È permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
4. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato settore del cimitero, gli eredi interessati saranno portati a conoscenza della esumazione con apposito avviso. Gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
5. Scaduto il termine indicato nella segnalazione ogni cosa sarà di proprietà del Comune.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 79

1. L'apertura al pubblico del cimitero non è attualmente regolamentata.

Art. 80

1. Sono autorizzati a varcare i cancelli del cimitero solo gli automezzi di servizio. E' vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se muniti di guinzaglio.
2. È proibito passare attraverso campi e fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

Art. 81

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, vanno tenuti nel miglior ordine possibile, così nei campi comuni e zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata ed eliminata. Le ossa eventualmente scoperte saranno deposte nell'ossario comune.

Art. 82

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 83

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti la speciale cura delle proprie tombe e delle lapidi ornamentali.
2. In caso di impossibilità o di incuria saranno rimosse a cura delle maestranze operaie del Comune.

Art. 84

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori ogni qualvolta li giudichi indecorosi per il luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 85

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 86

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni od esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 87

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 88

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato dal personale o dall'agente di polizia locale ad uscire immediatamente. Restano salve ed impregiudicate le contravvenzioni e le denunce ai sensi di legge.

Art. 89

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dall'art.53 della Legge Regionale n.18 del 4/3/2010. Per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 28/1/1977 n.10.

Capo X

GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 90

Definizioni dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e derivanti da altre attività cimiteriali

1. Per quanto riguarda le definizioni dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e derivanti da altre attività cimiteriali viene fatto riferimento a quanto indicato all'art. 2, punto 1, lett. e), del D.P.R. 15 luglio 2003, n° 254.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
3. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i seguenti:
 - a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 91

Rifiuti da esumazione e da estumulazione

- 1) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- 2) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
- 3) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
- 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
- 5) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
- 6) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 92

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la Circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24 Giugno 1993, la Legge 30 marzo 2001 n. 130 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la Legge Regionale 28 gennaio 1977 n. 10 e la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, e, per quanto riguarda la sola gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e derivanti da altre attività cimiteriali, gli artt. 2, 4, 12 e 14 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei tempi e nei modi previsti dal vigente statuto comunale.
3. Il presente Regolamento viene approvato ad integrale sostituzione del Regolamento Comune di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.10.2000.

ALLEGATO A (art. 35)

TIPO	MATERIALE	DIMENSIONI STANDARD (in centimetri)		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
Le tombe devono avere una bordatura a delimitazione delle aiuole si cui apporre una semplice croce le cui caratteristiche dovranno essere convalidate dall'Ufficio Tecnico Comunale e con le dimensioni sottoindicate	Preferibilmente in porfido, granito o pietra locale escluso il metallo il marmo ed il cemento	170	70	Circa 20
LE CROCI	In legno o ferro battuto	===	60	100
I CIPPI	Preferibilmente in porfido, granito o pietra locale escluso il metallo il marmo ed il cemento	===	50	60
Targhe memoria o targhe su loculi	Marmo bianco	30	30	===